

PQM

la corte, definitivamente pronunciando nella causa promossa in grado d'appello da Fininvest – Finanziaria di Investimento s.p.a. nei confronti di CIR – Compagnie Industriali Riunite s.p.a., respinta o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione sia l'appello principale che quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 11786/2009 resa tra le parti dal Tribunale di Milano in data 3.10.2009, determina in euro 540.141.059,32 (invece che euro 749.955.611,93) l'importo dovuto dalla convenuta alla data del 3.10.2009, quale risarcimento di danno immediato e diretto, e pertanto condanna Fininvest s.p.a. a pagare in favore di CIR s.p.a. tale somma, oltre agli interessi legali da detta data al saldo;
- dichiara compensate per un quarto tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
- condanna l'appellante Fininvest s.p.a. a rifondere in favore dell'appellata CIR s.p.a. i residui tre quarti delle spese processuali dei due gradi, come in motivazione partitamente liquidate, già in detta frazione, per il primo grado in complessivi euro 3.296.995,12 e per il presente grado in complessivi euro 3.940.758,75, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario per le spese generali del 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge;

- pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà i già liquidati costi della consulenza tecnica d'ufficio;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 4 marzo 2011.